ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 1

Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione

Il titolo di tecnologo alimentare, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27. Il conseguimento dell'abilitazione e' subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-1-titolo-di-tecnologo-alimentare-abilitazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it